



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 18 del 5 Febbraio 2019 - Volume I

LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2018 N. 44 -
AZIENDE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI L'AQUILA - TERAMO E CHIETI - BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

VOLUME I

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2018, N. 44

Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila - Teramo e Chieti Bilancio di previsione 2018-2020 4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 44

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86, comma 3 lett. b), del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.113/8 del 29.11.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2018, N. 44

Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila - Teramo e Chieti Bilancio di previsione 2018-2020

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila - Approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020) e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, come da Bilancio di Previsione 2018-2020 e da variazione al bilancio n. 21 del 20 luglio 2018, allegati alla presente legge (All. 1).

Art. 2

(Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo - Approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020) e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo, come da Bilancio di Previsione 2018-2020 e da variazione al bilancio n. 24 del 17 luglio 2018, allegati alla presente legge (ALL. 2).

Art. 3

(Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti - Approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020) e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, come da Bilancio di Previsione 2018-2020 e da variazione al bilancio n. 35 del 12 luglio 2018, allegati alla presente legge (ALL. 3).

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. La somma destinata per l'esercizio finanziario 2018 alle tre Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, Teramo e Chieti a titolo di concorso nelle spese di funzionamento, pari ad euro 4.300.000,00 iscritti nella Missione 04, Programma 04 del Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, è stata già ripartita, impegnata e liquidata in favore delle Aziende medesime ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390).

Art. 5

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 dicembre 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it